



Unione Comuni Modenesi Area Nord

SERVIZIO TRIBUTI

Prot. N. 41326

Mirandola, 23 ottobre 2019

Spett.le

Unione dei Comuni Terre d'Argine -
Comune di Carpi

Cortese attenzione

Messo Comunale — Maria Palermo
maria.palermo@comune.carpi.mo.it
Messo Comunale — Luca Cavazzuti
luca.cavazzuti@comune.carpi.mo.it

p.c. Responsabile Servizio
Segretario comunale

**Oggetto: Risposta alla vs. comunicazione con oggetto “ restituzione di
ingiunzioni di pagamento non notificate in quanto l'ente non è
attualmente dotato di messo di notificazione “**

Con vostra comunicazione per mezzo di posta ordinaria il Messo Comunale dell'Unione in indirizzo ha restituito all'Unione Comuni Modenesi Area Nord ingiunzioni di pagamento Tares/Tari, emesse a carico di vari contribuenti, da notificarsi nel Comune di Carpi, ritenendosi incompetente alla notifica di tali atti.

Nella motivazione di rifiuto alla notifica si adduce che in generale il Messo non può notificare gli atti relativi alla riscossione coattiva e che l'Unione non ha nominato il messo notificatore di cui alla legge n. 296/2006. Si conclude che l'ingiunzione di pagamento può essere notificata solo tramite ufficiale giudiziario, così come previsto dall'art. 2 del RD n. 639/1910.

Si tratta, all'evidenza, di argomentazioni tutte infondate.



Unione Comuni Modenesi Area Nord

SERVIZIO TRIBUTI

Va richiamato, in quanto risolutivo della questione, l'art. 10, comma 1 della legge n. 265/1999, il quale dispone che *"Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, **per le notificazioni dei propri atti**, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge"*.

La norma in questione obbliga i messi comunali a notificare "atti emessi" dagli altri enti, senza distinguere per tipologia di atto. E' indubbio che l'ingiunzione inviata per la notifica al Comune di Carpi sia un atto emesso da un ente e quindi sussiste l'obbligo normativo di notifica.

Il rifiuto alla notifica di un atto proveniente da un altro ente rappresenta quindi una palese omissione di atti di ufficio, con tutte le conseguenze di legge, oltre che costituire circostanza che legittima l'eventuale richiesta di risarcimento per i danni causati dalla mancata notifica. Sotto quest'ultimo profilo sussiste consolidata giurisprudenza di legittimità, tra le quali si richiama Cassazione n. 16483 del 2017, ove è stato osservato quanto segue: *«La questione che viene all'esame è stata esaminata da questa Corte più volte. In particolare con la sentenza n. 23462 del 19/ 11 /2010 è stato osservato che la giurisprudenza costante di legittimità a partire "da S. U. n. 10929/97.... colloca il rapporto tra l'Amministrazione richiedente e il Comune nell'alveo del mandato ex lege" ed è stato evidenziato che "Proprio in tema di avviso di accertamento tributario... si sono avute altre pronunce in tal senso (Cass. n. 5987/98 e Cass. n. 23679/08) con l'ulteriore precisazione che la violazione di quel mandato costituisce fonte di responsabilità esclusiva a carico del Comune, non essendo ravvisabile l'instaurazione di un rapporto di servizio diretto tra e l'amministrazione finanziaria e messo comunale che opera alle esclusive dipendenze del Comune. Infatti, i messi comunali agiscono nell'adempimento degli obblighi di prestazione che derivano dal rapporto di impiego pubblico che li legano al cumune, nella cui struttura sono inseriti e in quest(o) rapporto trovano titolo e giuridico fondamento ad ogni loro pretesa connessa con l'esercizio dell'attività notificatoria, ancorchè svolta nell'interesse e per conto delle altre Amministrazioni (Cass. S.U. n. 6409/05; Cass. N. 26459/06)"»*.

Ciò detto, per completezza, si evidenzia che non compete al Comune/Unione in indirizzo valutare se sia o meno legittima la notifica tramite messo comunale di un'ingiunzione, in quanto trattandosi di vizio di notifica questo dovrà eventualmente essere sollevato dal destinatario dell'atto in sede di impugnazione dello stesso.

Peraltro, sulla legittimità della notifica tramite messo comunale dell'ingiunzione di pagamento di cui al RD n. 639/1910 non pare esserci alcun dubbio, posto che il riferimento all'ufficiale giudiziario contenuto nell'art. 2 di detto decreto è superato da norme di legge successive, ad iniziare proprio dalla legge n. 265/1999, essendo questa posteriore.

L'ingiunzione di pagamento, anche in questo caso per giurisprudenza di legittimità costante, è un atto amministrativo, in quanto emanato dalla P.A. e quindi può essere notificato in tutte le modalità previste dalle norme per la notifica degli atti amministrativi.



Unione Comuni Modenesi Area Nord

SERVIZIO TRIBUTI

In merito alla notifica tramite messi notificatori dell'Ufficio tributi si evidenzia che il comma 158 della legge 296/2006 prevede la "possibilità" per i Comuni di nominare, tra i dipendenti dell'Ufficio tributi, un messo notificatore abilitato alla notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni di pagamento, di cui al RD n. 639 del 1910. Il messo notificatore dell'Ufficio tributi è autorizzato alla notifica dei predetti atti limitatamente nel proprio territorio comunale e limitatamente agli atti che promanano dal Comune che lo ha nominato.

Quindi, un Comune non potrebbe chiedere ad un altro Comune di notificare i propri atti con il messo notificatore dell'Ufficio tributi, come erroneamente ritenuto dal Comune in indirizzo.

Il medesimo comma 158, ovviamente, precisa che restano ferme le "disposizioni di legge" per la notifica degli atti in questione, e quindi tutte le altre modalità di notifica previste normativamente per le ingiunzioni di pagamento, e per gli atti amministrativi in generale.

Né infine, può esplicitare alcun effetto le poche condivisibili, ed anzi illegittime, affermazioni contenute nella circolare 3/2017 emessa dall'associazione A.N.N.A., che sembrerebbe escludere la competenza del messo, ritenendo erroneamente che le ingiunzioni possono essere notificate solo tramite messo notificatore dell'Ufficio tributi.

A quanto già esposto, si aggiunga, infatti, che l'art. 14 della legge n. 890/1982, prevede espressamente che "*la notificazione degli avvisi e degli altri che per legge devono essere notificati al contribuente (...) può eseguirsi (...) a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria*". Pare indubbio, che l'ingiunzione fiscale sia un atto che deve essere notificato al contribuente e per espressa previsione normativa questa può essere notificata anche tramite messo comunale.

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente Ente rimanderà nei prossimi giorni la richiesta di notifica dell'ingiunzione, ed in caso di nuovo reiterato rifiuto, si provvederà ad attivare tutte le azioni necessarie al ripristino della legalità ed alla tutela degli interessi dell'ente.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore Entrate UCMAN

Marchi Alessandra